

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

P. A. eC. L., in qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore P. N. rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Istituto D'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" Osimo, Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- a) quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 relativo allo scrutinio finale per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel mese di luglio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS-di Osimo -

con il quale il Consiglio della classe III, sezione B, ha disposto la non ammissione del figlio minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito l'esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della classe III, sezione B, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;
- b) quanto ai motivi aggiunti:
- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali l'Istituto anzidetto ha dato esecuzione al decreto presidenziale in data 11 agosto 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS- Osimo e di Ministero Pubblica Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.9.2016 e la relativa istanza cautelare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che la fissazione degli esami di recupero nei giorni 29-31 agosto 2016 pare coerente con l'organizzazione delle attività scolastiche e con lo svolgimento della generalità degli esami di recupero;

- che non emergono elementi per supporre che il differimento degli stessi, di qualche giorno, avrebbe potuto determinare un diverso esito, considerate le gravi insufficienze riportate;

- che in relazione alle altre censure non paiono emergere apprezzabili elementi di *fumus* per l'accoglimento dell'istanza cautelare, dato il loro carattere essenzialmente formale;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, respinge la suindicata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente Gianluca Morri, Consigliere, Estensore Giovanni Ruiu, Consigliere

> L'ESTENSORE Gianluca Morri

IL PRESIDENTE Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso	di diffu	sione (omettere	le general	tà e gli	altri	dati ide	ntificativi	dei soggetti	interessat	i nei
termini	indicati.										